

Inps

Pensione, minimale e contributo in eccedenza

QUESITO

Dal momento che i contributi eccedenti il minimale si prescrivono con inizio a far data di venuta conoscenza da parte dell'Inps e che sono pertanto riscuotibili nei modi previsti dalla legge, può l'Inps nel frattempo accreditare per il relativo anno solo 4 dei 12 mesi regolarmente pagati con il minimale? Ciò in caso, in attesa che io paghi l'eccedenza relativa al 2010, mi nuocerebbe specie se dovessi superare la quota da me raggiunta nel 2018.

OSSERVAZIONI

Nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni, come avviene per i lavoratori dipendenti: si ha diritto, cioè, alle pensioni e alle altre prestazioni soltanto se i **contributi** sono stati interamente versati, non è sufficiente che i contributi risultino dovuti. I contributi possono essere utili alla **pensione** solo in presenza dell'integrale pagamento, e non possono dar luogo ad alcun trattamento se l'accredito è parziale: si può ottenere la pensione con l'accredito parziale solo se si dimostra che questo è dovuto al ritardo nell'aggiornamento dell'estratto conto **Inps** o ad anomalie dei modelli di versamento; in questi casi, perché la pensione sia riconosciuta, è comunque necessario esibire la ricevuta dei versamenti effettuati.

Nel caso di specie, in base a quanto esposto dal lettore, è stato regolarmente pagato il **minimale**, relativamente all'anno 2010, ma non il contributo dovuto in eccedenza, in base al reddito, per cui l'Inps ha ridotto i contributi accreditati.

A questo proposito, bisogna ricordare che per i periodi successivi al giugno 1990 il contributo dovuto alle gestioni commercianti e artigiani (contributo Ivs, invalidità vecchiaia e superstiti, che "finanzia" la pensione) è unico anche se il versamento avviene in tempi e con modalità diverse: per ogni versamento viene accreditato agli interessati un contributo mensile per ciascun mese di attività prestata, e viene attribuito al periodo il reddito desunto dall'importo dei pagamenti effettuati.

La registrazione dei contributi nell'estratto conto previdenziale, tuttavia, può essere definitivamente convalidata dall'Inps solo dopo la verifica conseguente ai controlli incrociati con il fisco, cioè con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate. Prima di questa verifica i versamenti sono utilizzati solo in via provvisoria e salvo rettifica.

Poiché l'obbligo di versare i contributi a conguaglio o a saldo è collegato rispettivamente all'esistenza di redditi superiori al minimale ed al superamento di quelli prodotti nell'anno precedente, il mancato versamento della contribuzione non viene considerato dall'Inps come un'omissione, fino a quando il ministero delle Finanze non comunica i dati relativi alle dichiarazioni reddituali del contribuente interessato.

Qualora accerti il mancato o incompleto pagamento dei contributi per la parte relativa al reddito eccedente il minimale, l'Inps:

- inizia l'azione di recupero dei contributi non versati;
- procede alla revisione della posizione contributiva individuale e all'accredito di un numero di contributi mensili ridotto in proporzione ai versamenti effettuati, in caso di mancato pagamento del dovuto entro 90 giorni dalla notifica della richiesta (come stabilito dalla Legge 233/1990 e chiarito nella circolare Inps n.104/1996);
- ridetermina l'importo reddituale dei singoli mesi (la somma pagata rappresenta solo una parte di quella dovuta);
- assume i conseguenti provvedimenti in materia pensionistica.

Se l'azione amministrativa di recupero non viene intrapresa perché l'importo del credito è basso, il minore versamento determina la riduzione dei periodi coperti da contribuzione. In questo caso, infatti, non si tratta di una mera rinuncia dell'Inps al credito per ragioni di opportunità economica, ma di un mancato pagamento da parte di un lavoratore al quale l'omissione contributiva è stata regolarmente notificata.

Nel caso specifico, quindi, il modo di procedere dell'Inps è, purtroppo, corretto: lo ha recentemente confermato anche la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (Approfondimento 10/10/2017), che ha chiarito che la presenza di reddito eccedente il minimale determina un ampliamento della base imponibile e dei contributi dovuti, in mancanza dei quali l'accredito delle 12 mensilità annue dal punto di vista contributivo risulta, secondo l'Inps, non legittimo.

Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci

10 novembre 2018

https://www.laleggepertutti.it/245185_inps-pensione-minimale-e-contributo-in-eccedenza